**O.C.C.**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE**

**DELLE CRISI**

**DA SOVRAINDEBITAMENTO**

L'Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento è un **ente terzo, imparziale e indipendente,** al quale ciascun debitore può rivolgersi per far fronte alla sovraesposizione debitoria con i propri creditori.

**Cosa si intende per sovraindebitamento?**
Il [D.Lgs n.14/2019](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14) (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n. 3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento ?**
I soggetti sovra-indebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.

**Chi è il debitore incapiente?**

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per  una volta, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui  sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.

**Chi può accedervi?**

1. consumatore
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa
4. imprenditore minore, ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti, negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
5. imprenditore cessato;
6. socio illimitatamente responsabile;
7. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
8. società professionali ex L. 183/2011;
9. associazioni professionali o studi professionali associati;
10. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
11. enti privati non commerciali.

**Chi non può accedervi?**

1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
3. Chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
4. Chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

**Cosa fa l'OCC?**
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale, può alternativamente:
1) se non consumatore

a) formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, ai quali viene proposto un progetto, con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
b) se non è prevista la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

2) se consumatore formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;

3) per tutti i debitori, chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

**Qual è l’obiettivo?**
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione, rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere, pertanto, la liberazione di tutti i debiti pregressi.

**Come avviare la procedura**

Per avviare una delle procedure previste occorre:

- presentare istanza con marca da bollo da € 16,00, presso la Segreteria dell'OCC;

- copia di un documento d’identità;

- attestazione di versamento di acconto forfetario sui costi della procedura.

**Attenzione**
*Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza, in mancanza, può rivolgersi al Tribunale, per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.*

**Costi della procedura**
Il compenso dell’OCC o del Professionista nominato dal Tribunale è calcolato in base a parametri stabiliti dalla legge.
Il Gestore, incaricato dall’Organismo, deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima del costo del procedimento.